

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4946 del 18/09/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna in data 18/07/2016 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°2317 del 13/07/2016 relativa alla società VILLA ERBOSA Spa per l'ospedale privato accreditato sito in comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5120 del 18/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna in data 18/07/2016 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°2317 del 13/07/2016 relativa alla società VILLA ERBOSA Spa per l'ospedale privato accreditato sito in comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società VILLA ERBOSA Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ³
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 2317 del 13/07/2016.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società VILLA ERBOSA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società VILLA ERBOSA Spa, c.f. 00312830375, avente sede legale e stabilimento in comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2, ha presentato in data 01/12/2016⁸ al Suap del comune di Bologna domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica degli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed è allegata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2016.

In data 17/07/2017 è pervenuta documentazione integrativa¹⁰ riguardante le emissioni in atmosfera

In data 01/02/2016 è pervenuto il parere di HERA Spa¹¹, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, per la modifica degli scarichi idrici in pubblica fognatura e successivamente, in data 15/03/2017, sono pervenuti i pareri del comune di Bologna in merito alla modifica dell'autorizzazione allo scarico di reflui idrici ed alla valutazione previsionale di impatto acustico¹².

In data 11/08/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹³.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/23213 del 06/12/2016 **pratica SINADOC n°36391 del 2016**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna il 18/07/2016 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°2317 del 13/07/2016

¹⁰ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2017/16671 del 17/07/2017

¹¹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/2280 del 01/02/2017

¹² Parere del comune di Bologna agli atti di ARPAE con PGBO/2017/5749 del 15/03/2017

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/19215 del 11/08/2017

approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento come individuati dai pareri tecnico riportati in allegato A al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico sulla base del parere del comune di Bologna riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Autorizzazione Unica Ambientale

VILLA ERBOSA Spa - Comune di Bologna - via dell'Arcoveggio n° 50/2

ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna e da HERA Spa Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato con propri pareri che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente allegato A.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 47796

DEL 07.02.2017

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Villa Erbosa S.p.A.” – Via Arcoveggio n. 50/2 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 406940/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale (Modifica Sostanziale di AUA già rilasciata il 18.07.2016) con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 1.02.17, prot. Gen. 12157, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 326480/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Villa Erbosa S.p.A.”, relativamente all’insediamento sito in via Arcoveggio n. 50/2 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA

**Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 1 febbraio 2017
Prot. gen. 12157

ns. rif. Hera spa Data prot.: 06-12-2016 Num. prot.: 0130485
PA&S numero 9/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA. Modifica sostanziale

Ditta richiedente: "Villa Erbosa SpA"- Ospedale Privato Accreditato sito in Via dell'Arcoveggio n.50/2 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 406940/2016 del 6 dicembre 2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Valastro Giuseppe in qualità di rappresentante legale della Ditta "**VILLA ERBOSA SPA**" con sede legale e insediamento ad uso Ospedale Privato Accreditato, con reparti di degenza, reparti chirurgici, laboratori di ricerche e ambulatori visite, con presenza di n°270 addetti, in VIA DELL'ARCOVEGGIO n.50/2 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione presentata che trattasi di modifica sostanziale al "sistema di captazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali recapitanti in pubblica fognatura, nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, per la realizzazione della Nuova Centrale Tecnologica a servizio del complesso ospedaliero di Villa Erbosa ubicato in Comune di Bologna in Via dell'Arcoveggio, 50/2";

preso atto della dichiarazione che il sistema di raccolta delle acque derivanti dalle normali attività svolte all'interno del complesso ospedaliero (acque reflue provenienti dai servizi igienici, dalle cucine, dai lavelli dei laboratori di analisi, dalle sterilizzatrici, ecc.) non subirà variazioni quali-quantitative rispetto a quanto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2317 del 13/07/2016;

preso atto dalla documentazione presentata che la realizzazione della Nuova Centrale Tecnologica comporterà modifiche sostanziali alla rete di raccolta delle acque meteoriche (con posa di caditoie in ghisa, pozzetti di ispezione e prelievo, condotte in PVC di diametro variabile da un minimo di 160 mm ad un massimo di 315 mm), le quali continueranno comunque ad essere recapitate in pubblica fognatura nell'unico punto di immissione posto a sud-ovest e denominato "A.4";

preso atto dalla documentazione presentata che "al fine di garantire un adeguato smaltimento delle acque di condensa generata dalle apparecchiature meccaniche", sarà realizzata una rete di raccolta con pilette distribuite in maniera uniforme lungo tutta l'area, e sistema di pompaggio per il convogliamento delle acque di condensa alla rete fognaria esterna afferente alla pubblica fognatura;

richiamato il parere espresso dalla scrivente Società in data 14/06/2016 prot. gen.72019;

verificato che gli scarichi della Ditta afferiscono al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dalle sterilizzatrici, dallo spurgo delle torri evaporative, dalla raccolta delle acque di condensa, dai lavelli dei laboratori, assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 9/6/2003;**
- **la rete di raccolta delle acque meteoriche non potrà essere utilizzata per il convogliamento delle acque reflue di tipologia industriale al punto terminale di scarico in pubblica fognatura;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno due volte l'anno;**

- i fanghi derivanti dalle operazioni di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività dei laboratori e reparti chirurgici dovranno essere raccolti in appositi contenitori collocati in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Considerata l'attività svolta nei luoghi in cui si origina lo scarico, è tassativamente vietato l'introduzione in pubblica fognatura di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per le infrastrutture fognario - depurative e per il personale addetto alla loro conduzione (reflui radioattivi, sostanze tossiche, sostanze chimiche e/o contenenti sostanze pericolose, soluzioni di sviluppo e fissaggio, oli e grassi, ecc.), di assorbenti, bastoncini cotonati, materiale di medicazione, ecc.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

VILLA ERBOSA Spa - Comune di Bologna - via dell'Arcoveggio n° 50/2

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di ospedale privato accreditato, con reparti di degenza, reparti chirurgici, laboratori di ricerche e ambulatori visite svolta dalla società VILLA ERBOSA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Bologna, via dell'Arcoveggio n° 50/2, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società VILLA ERBOSA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTRONICO DI EMERGENZA (GASOLIO 1,452 MW)

Portata massima	12500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	130 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	2000 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

Eventuali prove/verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non arrecare disagio alle proprietà confinanti.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO (1,28 Mwt)

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E2 da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. In occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere verificato una tantum il rispetto del solo valore limite degli ossidi di azoto.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO/GASOLIO (1,6 Mwt)

Portata massima	3400 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

In caso di funzionamento con combustibile gasolio (emergenza) i limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti è:

Materiale particolato	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E3 da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. In occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere verificato una tantum il rispetto del solo valore limite degli ossidi di azoto.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO/GASOLIO (1,32 Mwt)

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

In caso di funzionamento con combustibile gasolio (emergenza) i limiti massimi di concentrazione ammessa di sostanze inquinanti è:

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E4 da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. In occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere verificato una tantum il rispetto del solo valore limite degli ossidi di azoto.

EMISSIONI E5 - E6

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE (1,406 Mwt)

Portata massima	1700 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Non è fissata periodicità di analisi per il punto di emissione E5 ed E6 da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento. In occasione della messa a regime dell'impianto dovrà essere verificato una tantum il rispetto del solo valore limite degli ossidi di azoto.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: COGENERATORE (0,132 Mwt)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenza termica nominale prevista al punto gg) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla

messa a regime, consistente nel controllo una tantum dell'inquinante ossidi di azoto per i punti di emissione E2, E3, E4 ed E5. Successivamente non è fissata alcuna periodicità di analisi per i punti di emissione. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 30.12.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'A.R.P.A, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta VILLA ERBOSA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

VILLA ERBOSA Spa - Comune di Bologna - via dell'Arcoveggio n° 50/2

ALLEGATO C

Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico espresso dal comune di Bologna e riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

Direzione


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività produttive e Commercio

U.O. Procedimenti ambientali

PG 94223

del 14.03.2017

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA per attività sita in via dell'Arcoveggio n. 50/2 (Villa Erbosa) - Rif.
procedimento AUA PG 406940/2016.

Parere in merito alla componente acustica.

In riferimento al procedimento in oggetto, codesto Settore ha richiesto parere in merito alla relazione di impatto acustico associata alla nuova costruzione di una centrale tecnologica a servizio della struttura sanitaria Villa Erbosa (sita in via dell'Arcoveggio n. 50/2).

In base a quanto descritto nella relazione acustica, l'intervento in oggetto si inserisce all'interno di un progetto più generale di riqualificazione dell'intera struttura sanitaria che prevede, tra l'altro, la costruzione di una nuova ala da destinare alla degenza di pazienti.

In questa prima fase è prevista la realizzazione della nuova centrale tecnologica, che andrà a sostituire il precedente sistema impiantistico, e la documentazione acustica presentata per la richiesta di AUA è riferita alla valutazione di impatto acustico di tale nuova sorgente sonora.

Il presente parere è pertanto limitato alla sola nuova centrale tecnologica, e non va pertanto riferita al progetto complessivo dell'area (in cui è prevista anche la realizzazione della nuova ala da destinare a degenza) per la quale ci si esprimerà, se richiesto, in sede di rilascio del titolo edilizio.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione
Urbana

Settore Ambiente ed Energia
Direzione

L'area oggetto di intervento è inserita in I classe, in quanto area ospedaliera, mentre le aree destinate al parcheggio ed i ricettori residenziali limitrofi sono zonizzati in IV classe.

La compatibilità acustica degli impianti deve essere pertanto riferito al rispetto dei seguenti limiti:

- limiti assoluti della classe di appartenenza dei ricettori impattati;
- limiti differenziali di immissione sonora (5/3 dBA).

Per la caratterizzazione acustica dell'area in oggetto e delle caratteristiche emissive delle attuali sorgenti impiantistiche, sono stati presi a riferimento i dati rilevati nel corso delle seguenti campagne di monitoraggio:

- rilievo, effettuato nel giugno 2012 presso un limitrofo edificio residenziale, finalizzato all'acquisizione del livello di rumore residuo (ossia in assenza delle attuali sorgenti impiantistiche di Villa Erbosa) della zona, valutato in 47,2/45,7 dBA (L90);
- monitoraggio in continuo, della durata di 32 ore, eseguito nell'aprile 2015 presso il gruppo elettrogeno a servizio della struttura sanitaria, rilevando 55,1/47,7 dBA (LAeq) e 47,4/46,0 dBA (L90);
- misura in continuo della durata 3 giorni, condotta nel maggio 2016 in facciata alla struttura ospedaliera, in base alla quale sono stati registrati 55,9/52,8 dBA (LAeq) e 49,7/46,6 dBA (L90);
- campionamenti di breve durata, eseguiti sempre nel maggio 2016, finalizzati all'acquisizione dei livelli di rumorosità degli attuali impianti di Villa Erbosa (gruppi frigo, centrale termica, macchina del vuoto, macchina dell'aria medica, cabina elettrica, torri evaporative e gruppo pompe).

I dati rilevati in sito sono stati utilizzati per la taratura del modello previsionale IMMI, tramite il quale è stato ricostruito il clima acustico attuale (con gli attuali impianti) e simulato lo scenario futuro.

In quest'ultimo scenario è stata considerata la costruzione, in prossimità della linea ferroviaria di cintura a nord del lotto, della nuova centrale tecnologica, al cui interno saranno ubicati i seguenti locali (con i relativi impianti):

- centrale frigorifera generale;
- centrale termica generale;
- centrale termica per produzione di vapore;
- gruppo cogeneratore per la produzione di acqua calda;
- centrale di accumulo e trattamento acqua potabile;
- centrale di produzione e accumulo acqua calda sanitaria;
- centrali generali di gas medicinali, CO2, ecc.;
- vasca di accumulo e gruppi di pompaggio antincendio.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione
Urbana

Settore Ambiente ed Energia
Direzione

Per la simulazione dello scenario futuro è stato considerato, per il vano tecnico, un potere fonoisolante della struttura di contenimento pari a 30 dBA, con chiusure di tipo afonico e griglie di areazione silenziate tali da garantire lo stesso requisito prestazionale.

In tale scenario è stata inoltre considerata la dismissione di alcuni impianti attuali, in quanto sostituiti da quelli che verranno installati nella nuova centrale.

In base ai risultati delle simulazioni acustiche, restituiti sostanzialmente tramite mappe e sezioni acustiche (i livelli puntuali sono stati esplicitati solo per i ricettori più impattati), viene dichiarato quanto segue:

- in facciata al bersaglio esterno R4 (via dell'Arcoveggio n. 48/10) è stimato, per effetto della nuova centrale e degli attuali impianti di cui è previsto il mantenimento, un livello massimo diurno/notturno di 42 dBA, rispettoso dei limiti della IV classe di appartenenza (65/55 dBA);
- considerando il minimo livello di rumore residuo rilevato in sito (45,7 dBA notturni) ed il massimo livello di rumore indotto dai soli impianti (esistenti e di progetto) in facciata al ricettore esterno più impattato (42 dBA notturni), è previsto un livello differenziale di 1,5 dBA, rispettoso dei limiti normativi (5/3 dBA);
- per la struttura sanitaria, dal confronto tra le mappe acustiche attuali e quelle di progetto, un miglioramento del rumore indotto dagli impianti.

Preso atto delle simulazioni acustiche elaborate dal tecnico firmatario della Doima, attraverso le quali è stato dimostrato il rispetto dei limiti normativi per gli impianti (attuali e futuri) in facciata ai ricettori residenziali esistenti e il non peggioramento del clima acustico per la struttura sanitaria, relativamente alla componente acustica nulla osta al rilascio dell'AUA.

Rimane inteso che nella scelta degli impianti tecnici e nella realizzazione della centrale tecnologica dovranno essere rispettati i livelli di potenza sonora e di abbattimento acustico riportati nella Doima, così come dovrà essere eseguito un collaudo acustico – una volta completata la centrale – finalizzato a confermarne il rispetto dei limiti normativi.

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente ed Energia

Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.